

**SCHEMA DI CONCESSIONE-CONTRATTO  
DI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO,  
SITI IN TORINO, CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 130  
AD USO SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE**

La Città di Torino, codice fiscale/partita IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, in questo atto rappresentata da ....., nato a .....il ....., domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di ....., tale nominato in forza del provvedimento del Sindaco in data ....., ENTE CONCEDENTE

E

....., CONCESSIONARIO/A.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1 - OGGETTO**

L'Ente Concedente, in esecuzione di quanto previsto dal Bando di Gara n. ....../2018, assegna in concessione a....., soggetto aggiudicatario della gara stessa, i locali di proprietà comunale ubicati in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 130, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1222, particella n. 435 parte, classificati come Beni Indisponibili nell'Inventario dei Beni Immobili del Comune di Torino, facenti parte del più ampio compendio denominato "Palazzo di Giustizia Bruno Caccia", nelle condizioni di cui al Verbale attestante lo stato di consistenza del bene redatto in sede di sopralluogo in data ..... (la planimetria catastale del bene, il Disciplinare di Gara n. ....../2018 ed il Verbale di consistenza saranno allegati alla presente Concessione-Contratto per opportuna completezza).

I locali sono concessi a corpo e non a misura, pertanto non potrà esservi luogo ad azione di lesione, né per aumento né per diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione del bene stesso e nell'indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso.

L'Ente Concedente non è tenuto ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando, quindi, esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE E GESTIONE DEL SERVIZIO**

I locali oggetto della presente Concessione, salvo quanto *infra* precisato, sono da destinare ad uso commerciale ed, in particolare, a somministrazione di cibi e bevande a favore degli utenti del "Palazzo di Giustizia Bruno Caccia", alle condizioni contenute nel Disciplinare di Gara n. ....../2018 ed in attuazione di quanto previsto nell'Offerta Progettuale presentata in sede di gara, con divieto generale di ogni diverso uso, anche se parziale, pena la decadenza di diritto della Concessione stessa per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente Concedente.

Nello specifico, l'attività potrà comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, la preparazione di panini e piatti freddi, nonché il riscaldamento di alimenti precotti. E' esclusa la preparazione di cibi mediante l'impiego di impianti a gas o che comportino l'emissione di fumi e vapori verso l'esterno.

Il servizio di somministrazione, come sopra descritto, è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

I locali oggetto della Concessione non potranno essere destinati ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi. È, altresì, espressamente vietato depositare, presso i locali in oggetto, sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica, nonché sovraccaricare il pavimento dei locali oltre i limiti di legge, fermo restando, in caso di necessità, l'obbligo, da parte del/della Concessionario/a, di provvedere all'adeguamento della portata, previa sottoposizione del progetto alla Città per la sua approvazione e rilascio, a lavori eseguiti, del relativo Certificato di collaudo statico, redatto e sottoscritto da Tecnico/a abilitato/a iscritto/a ad idoneo Albo Professionale.

Almeno per i primi due anni della Concessione, una porzione pari a circa 60 mq della superficie complessiva dei locali (circa 508 mq) dovrà essere destinata esclusivamente ad attività di carattere non commerciale, da individuare in collaborazione con il Garante cittadino delle persone private della libertà, orientate ad iniziative culturali, artistiche e formative che permettano di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.

E' vietata l'installazione di videogiochi di qualsiasi tipo.

L'attività di somministrazione dovrà essere svolta con diligenza e professionalità ed i locali dovranno essere mantenuti in condizioni di adeguato decoro, anche in considerazione della particolare destinazione dell'intero compendio.

Dovranno essere rispettati e correttamente utilizzati tutti i sistemi e le apparecchiature installati per garantire sicurezza interna ed esterna ai locali.

Il servizio di somministrazione dovrà essere garantito negli stessi giorni ed orari di apertura del Palazzo di Giustizia (dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30) ed, altresì, qualora gli uffici del Tribunale lo richiedano per specifiche esigenze di funzionamento.

Il/la Concessionario/a potrà sospendere l'attività per brevi periodi di ferie (comunque non superiori a 15 giorni), dandone preventiva comunicazione, almeno 20 giorni prima, al Tribunale ed all'Ente Concedente.

In orario di chiusura del Tribunale è fatto divieto di svolgere attività diversa dal carico/scarico delle forniture e della manutenzione di locali e attrezzature.

Il/la Concessionario/a dovrà, altresì, accertare che nessuno permanga nei locali oggetto di concessione durante le ore di chiusura.

### **ARTICOLO 3 – CONSEGNA E RESPONSABILITA'**

L'immobile è consegnato al/alla Concessionario/a, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative pertinenze, diritti, servitù attive e passive (anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti).

Il/la Concessionario/a è costituito/a custode dei locali allo/a stesso/a concessi e risponderà di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali dal/dalla Concessionario/a o da persone che lo/a stesso/a vi abbia immesso.

Il/la Concessionario/a solleva l'Ente Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti causati a se stesso/a o a terzi/e - derivanti da fatto doloso o colposo proprio o di terzi/e o in conseguenza di negligenza - che non siano imputabili direttamente a colpa dell'Ente Concedente.

Il/la Concessionario/a dovrà adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dei locali, improntando la propria attività a condizioni di massima sicurezza ed attuando tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica, obbligandosi al rispetto della normativa vigente - con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi ed ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica.

Il/la Concessionario/a terrà l'Ente Concedente indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione che possano derivare da parte di terzi/e, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

L'attività di somministrazione di cui all'art. 2 dovrà avere inizio entro novanta giorni dalla data di presa in consegna dei locali di cui trattasi, salvo comprovato impedimento non imputabile al/alla Concessionario/a.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

La Concessione avrà la durata di anni 6 con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione e contestuale consegna dei locali e sarà rinnovabile di ulteriori 6 anni. E' escluso il rinnovo tacito.

A fronte di richiesta scritta da parte del/della Concessionario/a, da inoltrarsi all'Ente Concedente almeno 6 mesi prima della scadenza naturale del rapporto, potrà essere valutata l'ipotesi di rinnovo da parte dell'Ente Concedente esclusivamente nel caso in cui, durante il primo sessennio, non siano stati contestati nei confronti del/della Concessionario/a inadempimenti agli obblighi previsti dalla presente Concessione-Contratto o dal Disciplinare di Gara n. ..../2018.

Alla scadenza dei primi sei anni, in caso di accolto rinnovo del rapporto concessorio per ulteriori sei anni, l'Ente Concedente provvederà ad aggiornare economicamente il canone annuo, anche tenendo conto dei prezzi correnti praticati dal mercato a quella data.

Alla scadenza del secondo sessennio, la Concessione si intenderà cessata di pieno diritto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora da parte dell'Ente Concedente, con l'obbligo del/della Concessionario/a di riconsegna del bene medesimo libero da persone e cose ed in buono stato manutentivo, previo sopralluogo e contestuale redazione - in duplice copia ed in contraddittorio delle parti - di Verbale di riconsegna attestante lo stato di consistenza del bene.

Si precisa che, alla scadenza naturale o anticipata del rapporto, data la natura concessoria dello stesso nonché la peculiare caratteristica del servizio svolto (esercizio non aperto su piazza o strada pubblica e non aperto incondizionatamente al pubblico), non verrà riconosciuta l'eventuale indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 della legge n. 392/1978; pertanto il/la Concessionario/a non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Il/la Concessionario/a ha la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto con un preavviso di almeno un anno presentando istanza scritta (a mezzo Raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Contratti Commerciali del Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Patrimoniali dell'Area Patrimonio, piazza Palazzo di Città n. 7, 10122 Torino), fermo restando che, durante tale periodo dovrà essere garantito il regolare svolgimento dell'attività, pena il risarcimento dei danni.

### **ARTICOLO 5 - CANONE**

Il/la Concessionario/a verserà all'Ente Concedente un canone annuo di Euro ....., fuori campo IVA, in rate mensili anticipate – da pagare entro e non oltre il ventesimo giorno del mese di competenza - oltre al rimborso delle spese per eventuali oneri accessori e per quant'altro a carico del/della Concessionario/a in base alle norme vigenti ed alle consuetudini.

Quanto dovuto dal/dalla Concessionario/a dovrà essere pagato mediante apposito bollettino che sarà inviato dalla società di riscossione all'uopo incaricata.

Salvo diversa e motivata indicazione dell'Ente Concedente, il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale e sarà dovuto il pagamento dell'interesse legale per ritardato pagamento, anche parziale, del canone rispetto alla data di scadenza di ciascuna rata. A partire dal terzo anno di Concessione, qualora il/la Concessionario/a non intenda più riservare gli spazi alle attività di cui all'ultimo paragrafo dell'articolo 2 del presente atto, il canone da corrispondere subirà un incremento del 12%, corrispondente all'aumento della superficie utilizzabile ad attività commerciale.

Il canone sarà automaticamente aggiornato su base annua, nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

In caso di revoca o decadenza della Concessione, l'Ente Concedente tratterà per intero il canone relativo alla mensilità in corso.

In caso di recesso anticipato del/della Concessionario/a, il canone è dovuto per l'intero periodo di preavviso di cui al precedente Art. 4.

### **ARTICOLO 6 - SPESE**

Sono a carico del/della Concessionario/a le spese per il consumo di energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, acqua, gas, telefono, pulizia, oneri raccolta/smaltimento rifiuti e, più in generale, tutti gli oneri presenti e futuri inerenti alla conduzione dei locali ed all'esercizio dell'attività per la quale sono destinati.

Poiché ad oggi non risulta tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, l'Ente Concedente provvederà ad intestare le utenze a proprio nome ed a ripartire le spese applicando i seguenti criteri, per le rispettive voci di costo:

- **RISCALDAMENTO:**

Le spese di riscaldamento vengono ripartite secondo il criterio dei volumi di spazio occupato dal/dalla Concessionario/a: ovvero 1515 mc a fronte dei 429.000 mc dell'intero complesso Palagiustizia

- **ACQUA**

Le due forniture idriche a servizio del Palazzo sono le seguenti:

- Utenza numero 0010107297: il/la Concessionario/a ha l'obbligo, entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, di installare dei contatori filiali. Nelle more di tale installazione il consumo presunto verrà calcolato in base a quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del Regolamento per il Servizio di Distribuzione dell'Acqua Potabile per attività commerciali uso Bar/Ristorante corrispondente a 200 mc a trimestre. In caso di ritardo dell'installazione dei contatori filiali, il/la Concessionario/a dovrà corrispondere una somma sino ad un massimo di Euro 5.000,00 a titolo di preventiva determinazione del danno subito dall'Ente Concedente, da conguagliarsi in sede di effettiva determinazione dei consumi. In caso di ritardo superiore ad un anno decadrà la concessione.
- Utenza numero 0010107363 (antincendio): i costi relativi al consumo dell'acqua verranno recuperati in relazione al criterio dei volumi degli spazi utilizzati, secondo la formula:  

$$\frac{\text{COSTO TOTALE X 1515 mc}}{429.000 \text{ mc}}$$

- **ENERGIA ELETTRICA**

Le spese dell'energia verranno calcolate sulla base delle letture dei 5 contatori parziali a servizio dei locali oggetto della presente Concessione-Contratto. Il totale delle letture in Kwh registrato dai suddetti contatori parziali verrà rimoltiplicato per il costo medio di mercato del Kwh.

- **SPESE RIPETIBILI DI GESTIONE**

Sotto questa voce sono considerate le spese derivanti dalla manutenzione e conduzione degli impianti elettrici e termici (con esclusione degli impianti speciali, antincendio ed ascensori). Anche questa spesa verrà rimborsata alla Città secondo il criterio sopra esposto, ossia:

$$\frac{\text{COSTO TOTALE X 1515 mc ( volume locali in concessione)}}{429.000 \text{ mc (totale volume Palazzo Giustizia)}}$$

Qualora tutte le suddette spese dovessero essere anticipate dall'Ente Concedente, il/la Concessionario/a dovrà provvedere al rimborso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

E' in ogni caso a carico del/della Concessionario/a l'eventuale installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione di misuratori.

#### **ARTICOLO 7 – MANUTENZIONE ED ONERI**

Sono a carico del/della Concessionario/a le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o di adeguamento tecnico/igienico/sanitario dei locali e degli impianti presenti nell'immobile oggetto del presente atto, la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, senza la Concessione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte della Città di Torino o di altri Enti Pubblici.

Tra gli oneri posti a carico del/della Concessionario/a si intendono anche le spese di progettazione, collaudo, accatastamento/aggiornamento/variazione catastale, gli interventi necessari per l'agibilità dell'immobile e per l'adeguamento dello stesso ad ogni normativa vigente in materia di sicurezza, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il/la Concessionario/a dovrà produrre le certificazioni relative all'idoneità degli impianti redatte e firmate da professionista abilitato/a.

Ogni intervento tecnico sui locali, esclusa la manutenzione ordinaria, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente Concedente.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati a cura e spese del/della Concessionario/a, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte degli Uffici Tecnici Comunali, senza che il/la Concessionario/a possa vantare alcun indennizzo da parte della Città, nemmeno al termine del rapporto.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il/la Concessionario/a dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Al termine di eventuali lavori dovrà, altresì, essere prodotto dal/dalla Concessionario/a un nuovo Attestato di Prestazione Energetica.

In relazione agli eventuali interventi di cui sopra, il/la Concessionario/a dovrà provvedere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, alla stesura - tramite uno o più progettisti/e abilitati/e - di tutte le fasi di progettazione e delle relazioni necessarie per l'inizio dei lavori, da redigersi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia. Il/la Concessionario/a assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Prima dell'inizio di ogni intervento nei locali è obbligo del/della Concessionario/a comunicare alla Città il nome e la ragione sociale della ditta esecutrice e le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire. In ogni caso l'impresa di costruzione che eseguirà i lavori, oltre a dover risultare in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovrà possedere i requisiti della vigente normativa antimafia e dovrà osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel d. lgs. 81/2008 e s.m.i. L'osservanza di quanto sopra potrà essere verificata in qualsiasi momento dalla Città. Quest'ultima resta comunque estranea a tutti i rapporti del/della Concessionario/a con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere. A tal fine il/la Concessionario/a manleva l'Ente Concedente da ogni responsabilità al riguardo. A chiusura dei lavori dovrà essere prodotta dal/dalla Concessionario/a la documentazione relativa a collaudi, aggiornamenti catastali ed ogni altra certificazione da cui risulti l'ultimazione delle opere.

#### **ARTICOLO 8 - OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE**

Non potranno essere realizzate opere, né essere apportate modifiche, innovazioni, addizioni, migliorie o trasformazioni all'immobile ed agli impianti da parte del/della Concessionario/a, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Concedente e di rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di far rimuovere al/alla Concessionario/a eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima Città sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.

In ogni caso, ogni opera, addizione e miglioria realizzata sull'immobile oggetto della presente concessione non comporta, da parte dell'Ente Concedente, nemmeno al termine del rapporto, alcun riconoscimento di indennità, indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 9 - RIPARAZIONI E RESTAURI**

L'Ente Concedente potrà, in ogni tempo, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell'immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del/della Concessionario/a, indipendentemente dalla durata dei lavori, rinunciando, il/la Concessionario/a, al disposto dell'art. 1584 c.c.

#### **ARTICOLO 10 - ASSICURAZIONI**

Il/la Concessionario/a si impegna a stipulare, per tutta la durata della Concessione, idonea polizza assicurativa per la conservazione dell'immobile e di ogni eventuale bene mobile di proprietà dell'Ente Concedente contro i rischi di danneggiamento derivanti da incendio, eventi atmosferici e



atti vandalici. La polizza dovrà, inoltre, garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile connessa, comunque, a danni arrecati, nell'immobile, a terzi o a beni di terzi, anche per cause imputabili all'immobile stesso. La copertura contro i rischi derivanti da R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore ad euro 6.000.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro.

Il/la Concessionario/a, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, dovrà consegnare all'Ufficio Contratti Commerciali dell'Area Patrimonio copia delle polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio, e sarà a sua esclusiva cura la trasmissione tempestiva all'Ente Concedente di tutte le quietanze successive.

Nelle polizze sopra indicate, il novero degli "assicurati" dovrà risultare espressamente esteso, oltre al/alla Concessionario/a, alla Città di Torino.

### **ARTICOLO 11 - GARANZIE**

A garanzia del pagamento del canone e dell'adempimento degli obblighi nascenti dalla Concessione, viene consegnato dal/dalla Concessionario/a all'Ente Concedente originale della cauzione definitiva infruttifera versata ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di Gara n. ..../2018.

In caso di mancato pagamento del canone per due mensilità, anche non consecutive, o in caso di inadempienze contrattuali (compresa la mancata presentazione del rinnovo della garanzia - se prestata con fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa - almeno 60 giorni prima della sua scadenza), la Città potrà incamerare la cauzione senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.

L'ente Concedente resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla suddetta cauzione l'ammontare dei danni riscontrati sull'immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

Al termine – naturale o anticipato - della Concessione, la cauzione definitiva sarà restituita al/alla Concessionario/a, senza interessi, previa verifica del buono stato manutentivo in cui viene riconsegnato l'immobile e dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal rapporto di Concessione. Se costituita a mezzo fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa, la stessa sarà svincolata.

### **ARTICOLO 12 – CESSIONE E SUB-CONCESSIONE**

È vietata la cessione, totale o parziale, della Concessione dell'immobile ad altri/e, pena la decadenza della stessa ed il risarcimento del danno alla Città.

È, altresì, vietata la sub-concessione dell'immobile ad altri/e, pena la decadenza della Concessione ed il risarcimento del danno alla Città.

### **ARTICOLO 13 - MOROSITÀ**

Il mancato pagamento di sei rate del canone, anche non consecutive, costituisce motivo di decadenza della Concessione per grave inadempimento e dà luogo alla automatica costituzione in mora del/della Concessionario/a anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

### **ARTICOLO 14 - ACCERTAMENTI**

I/le Funzionari/Funzionarie del Comune di Torino, muniti/e di tesserino di riconoscimento, potranno accedere in qualsiasi momento all'immobile dato in Concessione per procedere ad ispezioni e accertamenti, nonché alla richiesta di documentazione, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni normative e delle finalità della Concessione.

### **ARTICOLO 15 - REVOCA E DECADENZA**

L'Ente Concedente può, con provvedimento motivato, revocare con preavviso di almeno un anno, sospendere o modificare la Concessione per preminenti motivi di interesse pubblico, senza obbligo di indennizzo. L'Ente Concedente si riserva la facoltà di revocare la Concessione per motivi di ordine pubblico ed in caso di reiterate sanzioni comminate per violazioni a Regolamenti municipali. In caso di grave inadempimento agli obblighi tutti posti a carico del/della Concessionario/a, l'Ente Concedente potrà pronunciare la decadenza dalla Concessione ed esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

### **ARTICOLO 16 – ESTINZIONE**

La naturale scadenza del termine, lo scioglimento del/della persona giuridica, la perdita della capacità giuridica del/della Concessionario/a, la cessazione dell'attività da parte del/della Concessionario/a, l'insorgere di cause che determinino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, il venir meno del bene immobile oggetto di Concessione, la sopravvenuta dichiarazione di inagibilità permanente da parte delle competenti Autorità (indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine), il ricorrere di cause di revoca o decadenza, nonché la rinuncia anticipata della Concessionaria determinano l'estinzione del rapporto di Concessione, con esclusione del diritto della Concessionaria a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.

### **ARTICOLO 17 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE**

Al termine naturale o anticipato della Concessione, il bene dovrà essere riconsegnato all'Ente Concedente, libero da persone e cose ed in buono stato manutentivo d'uso, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dall'Ente Concedente a titolo di compensi, indennità, risarcimenti; è, altresì, escluso ogni diritto del/della Concessionario/a a rivendicazioni per altri locali di proprietà comunale.

Dovrà essere all'uopo redatto, in duplice copia ed in contraddittorio delle parti, apposito Verbale di riconsegna attestante lo stato di consistenza del bene.

Ogni danno accertato comporta per il/la Concessionario/a l'obbligo del risarcimento.

Nel caso di ritardata riconsegna dell'immobile a scadenza naturale o anticipata della presente Concessione, il/la Concessionario/a dovrà corrispondere un'indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima (cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati *pro tempore*), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e fermo restando il diritto della Città di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

In detto periodo rimarranno in vigore le condizioni della Concessione scaduta.

### **ARTICOLO 18 - SPESE D'ATTO**

Le spese connesse alla stipulazione della presente Concessione, quelle di registrazione e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del/della Concessionario/a.

### **ARTICOLO 19 - ELEZIONE DOMICILIO**

Per gli effetti del presente atto, il/la Concessionario/a elegge il proprio domicilio presso:

.....

### **ARTICOLO 20 - MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE**

Ogni modifica alla presente Concessione (all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti) dovrà essere formulata, pena la sua inefficacia, in forma scritta.

Eventuali acquiescenze o tolleranze dell'Ente Concedente non costituiranno, in alcun caso, modifiche.

### **ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente atto è competente il Foro di Torino.

ENTE CONCEDENTE

.....

IL/LA CONCESSIONARIO/A

.....

Il/la Concessionario/a dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni riportate nel presente Atto ed in particolare:

- l'art. 1 – Oggetto
- l'art. 2 – Destinazione dell'immobile e gestione del servizio
- l'art. 3 – Consegna e responsabilità
- l'art. 4 – Durata
- l'art. 7 – Manutenzione e oneri
- l'art. 8 - Opere, addizioni e migliorie
- l'art. 9 – Riparazioni e restauri
- l'art. 11 – Garanzie
- l'art. 12 – Cessione e sub-concessione
- l'art. 13 - Morosità
- l'art. 15 – Revoca e decadenza
- l'art. 21 - Foro competente

Torino, .....

IL/LA CONCESSIONARIO/A

.....

L'Ente Concedente informa il/la Concessionario/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente atto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano.